

*Articolo 14***Privilegi e Immunità**

Si applica all'Osservatorio il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 15***Competenza della Corte di giustizia**

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d'una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, in base ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

*Articolo 16***Relazione**

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attività dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte di modifica o d'allargamento dei compiti quest'ultimo, basate, in particolare, sugli sviluppi delle competenze della Comunità nel settore del razzismo e della xenofobia.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti sulla sede dell'Osservatorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO